

APPELLO 18/2012

Campionato Europeo UFO 22
A.S.D. Club Nautico Pescara
1 – 4 Novembre 2012
ITA 073 contro ITA 092

70.1 Salvo che il diritto di appello non sia stato negato a norma della regola 70.5, una parte di una udienza può appellare una decisione di un comitato per le proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati

Definizione di Spazio alla Boa: *Spazio necessario ad una barca per navigare verso la **boa**, e poi lo spazio per seguire la propria giusta rotta mentre si trova alla **boa**. Comunque, **spazio alla boa** non include lo spazio per virare a meno che la barca sia **ingaggiata sopravvento** ed all'interno della barca obbligata a dare spazio alla **boa**.*

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Eugenio Torre (componenti), Giuseppe Russo (membro supplente) con Anna Maria Bonomo (membro uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello tempestivamente proposto da ITA 073 Classe UFO 22 contro la decisione del Comitato delle Proteste che ha squalificato ITA 073 nella 2° prova del Campionato Europeo svoltasi il 2 Novembre 2012 per infrazione della RRS 18.2(b) nei confronti di ITA 092.

Il caso si riferisce all'udienza relativa alle proteste n. 1 presentata da ITA 092 contro ITA 073 e n. 3 presentata da ITA 073 contro ITA 092 trattate congiuntamente in quanto entrambe riferite allo stesso incidente.

ITA 073 impugna la decisione assunta dal Comitato delle Proteste sulla base delle seguenti considerazioni:

1. I fatti accertati sono palesemente incompleti nel testo scritto rispetto a quanto effettivamente dichiarato in sede di udienza, e non vengono considerati i tempi e le distanze tra le imbarcazioni nelle condizioni meteo esistenti al momento dell'incidente (6 nodi)
2. La Giuria non ha applicato correttamente le regole di regata e conseguentemente ha deciso di squalificarla
3. Ritiene infatti di non aver infranto la regola 18.2(b) in quanto, a suo modo di vedere ITA 092 non aveva diritto di spazio. Comunque per evitare la collisione ha concesso spazio alla boa alla barca interna e si è tenuta discosta, inoltre non si sarebbe verificato alcun contatto né fra le due imbarcazioni, né fra ITA 092 e la boa.
4. Afferma inoltre che il Comitato delle Proteste ha parzialmente visto l'incidente ma non è stato in grado, dai fatti accertati, di avere la certezza dell'ingaggio tra ITA 073 e ITA 092 alla zona delle tre lunghezze 18.2(d).
5. Sostiene ancora che lo stesso Comitato delle Proteste avrebbe ignorato i commenti di ITA 123 alla quale ITA 073 aveva concesso, prima dell'incidente con ITA 092, spazio alla boa.

Premesso che, in base a quanto stabilito dalla Regola 70.1, i fatti accertati dal Comitato per le Proteste non sono appellabili, rimane da valutare se i fatti accertati dal Comitato delle Proteste sono sufficienti per pervenire a una conclusione e alla conseguente decisione. Rimane inoltre da verificare se lo stesso Comitato delle Proteste abbia commesso errori di interpretazione delle regole come presunto dall'appellante.

I fatti accertati dal Comitato delle Proteste sono i seguenti:

- *ITA 073 e ITA 092 navigavano sul lato di poppa prossimi alla boa 3 da lasciare a sinistra con un'intensità del vento di circa 6 nodi*
- *Subito dopo una manovra evasiva per tenersi discosta da ITA 123, ITA 073 entrava nella zona dalla lay-line di destra con mure a sinistra e con minore velocità in conseguenza della suddetta manovra evasiva, ingaggiata all'esterno con ITA 092 che sopraggiungeva con mure a dritta sulla lay-line di sinistra ma ancora fuori della zona.*
- *Mentre ITA 123 girava libero e regolarmente la boa, ITA 073 non dava spazio in boa alla barca*

interna ITA 092 anche dopo la successiva manovra di quest'ultima che strambava portandosi sulle stesse mura

- *ITA 073 passava la boa davanti a ITA 092. Non si verificava nessun contatto.*
- *Lo stesso Comitato per le Proteste presente in prossimità ed all'esterno della boa 3 leggermente a poppavia del traverso della stessa, osservava ed annotava la suddetta manovra*
- *ITA 123 chiamato come testimone da ITA 073, ad eccezione della manovra evasiva nei suoi confronti da parte di ITA 073, non ha chiarito le esatte successive posizioni delle barche e lo scenario alla boa.*

Non si rileva alcuna incongruenza fra quanto descritto e rappresentato nei diagrammi dell'incidente sui moduli di protesta depositati dalle parti e i fatti accertati dal Comitato delle Proteste. Nei commenti del presidente del Comitato delle Proteste, pervenuti a questa Giuria d'Appello vengono svolte considerazioni a conferma dei fatti accertati nell'udienza di primo grado, risulta inoltre che alcuni membri del CdP hanno assistito all'incidente e hanno regolarmente "riportato in udienza" quanto da loro osservato. Dai fatti accertati risulta che ITA 093 che procedeva su mure a dritta sulla lay line di sinistra ancora fuori dalla zona, era ingaggiata all'interno con ITA 073 nel momento in cui quest'ultima entrava nella zona della boa 3. ITA 093 procedeva più veloce ed in rotta di collisione con ITA 073. Dai fatti accertati si desume che ITA 093, in base alla regola 18.2(b) aveva diritto di "spazio alla boa" fino al momento della sua uscita dalla zona. Inoltre, fino al momento della sua abbattuta su mure a sinistra, ITA 093, procedendo mure a dritta, aveva anche diritto di rotta in base alla regola 10. Aveva pertanto il diritto di seguire la sua "giusta rotta" nel passaggio di boa, e questo sia per quanto stabilito dalla regola 18.4 (si veda al riguardo il caso ISAF n. 75) che per il fatto di trovarsi ormai alla boa in base alla definizione di "spazio alla boa", quindi uno spazio sicuramente più ampio di quello concesso da ITA 072 come risulta dai fatti accertati in primo grado. In conclusione ITA 073 non ha dato "spazio alla boa" a ITA 092 infrangendo la regola 18.2(b). Dall'esame delle due proteste e dei diagrammi delle parti, che risultano congruenti fra loro, si desumerebbe che ITA 073 non si sia tenuta discosta da ITA 092 quando questa procedeva ancora su mure a dritta, e che pertanto ITA 073 abbia anche infranto la regola 10. Poiché questo non risulta evidenziato nei fatti accertati e tenuto conto che l'eventuale accertamento di questo fatto non modificherebbe comunque l'esito finale di questa decisione, non si ritiene opportuno un rinvio del caso al Comitato delle Proteste per questo ulteriore accertamento.

I fatti accertati dal Comitato delle Proteste sono sufficienti per definire le responsabilità nell'incidente, non si riscontrano peraltro errori nell'interpretazione delle regole e le conclusioni e la decisione assunta sono congruenti con i fatti accertati.

PQM

la Giuria d'Appello respinge l'appello di ITA 073 e conferma la decisione impugnata.

Genova, 27 aprile 2013

f.to Sergio Gaibisso, Presidente GdA
copia conforme all'originale